

Domande e risposte sul versamento di rendite di vecchiaia da parte della FPP¹

L'AVS aumenta regolarmente le rendite. Perché ciò non avviene per le casse pensioni?

Nel primo pilastro gli aumenti delle rendite sono stabiliti dalla legge. Il Consiglio federale li determina sulla base della variazione di un indice misto che rispecchia l'andamento dei prezzi e dei salari. Nel secondo pilastro non sussiste alcun automatismo al riguardo. Solo le rendite d'invalidità e per i superstiti nel regime obbligatorio cambiano analogamente alla decisione del Consiglio federale. Tuttavia, poiché la FPP di regola versa alle destinatarie e ai destinatari di rendite d'invalidità e per i superstiti prestazioni nettamente superiori a quelle previste dal regime obbligatorio, questi adeguamenti non si ripercuotono sulle rendite corrisposte dalla FPP.

Gli aumenti delle rendite di vecchiaia presso le istituzioni di previdenza sono previsti solo nell'ambito delle possibilità finanziarie.

Le beneficiarie e i beneficiari di rendite di una cassa pensioni non hanno diritto all'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi?

La perdita del potere d'acquisto è decisiva per le beneficiarie e i beneficiari di rendite, poiché non possono influire sulla rendita in corso. Ciononostante, all'introduzione della LPP, il legislatore ha rinunciato, per motivi di costi, alla compensazione automatica del rincaro per le rendite di vecchiaia delle casse pensioni. Ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 LPP, tuttavia, le istituzioni di previdenza sono tenute ad adeguare le rendite all'evoluzione dei prezzi nei limiti delle possibilità finanziarie. Il consiglio di fondazione deve decidere ogni anno in merito a un eventuale adeguamento delle rendite.

Qual è stata l'ultima volta che il consiglio di fondazione della FPP ha esaminato un aumento delle rendite? Sulla base di quali riflessioni non è stato finora previsto un tale aumento?

Nella seduta del 25 novembre 2022, il consiglio di fondazione ha constatato che, secondo la stima della SECO, occorre tener conto di un rincaro annuo (misurato in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo) del 3%, ma che la situazione finanziaria della fondazione al giorno determinante 30 settembre 2022 non consente un aumento delle rendite. A fine settembre, la riserva di fluttuazione di valore presentava un deficit sostanziale rispetto al valore obiettivo. I valori al 31 dicembre 2022 confermano la situazione di allora. Nel 2022 il rincaro annuo si è attestato al 2,8% e la riserva di fluttuazione di valore è scesa all'11% rispetto all'anno precedente (valore obiettivo 18%). Il grado di copertura si collocava rispettivamente al 107% (FPP) e al 109% (FPP-C). Pertanto, la capacità di rischio è limitata al 31 dicembre 2022, per cui, secondo la valutazione del consiglio di fondazione, non sussiste alcun margine di manovra per innalzare le rendite.

In questo ambito occorre tener presente che dal 2009 al 2021 il rincaro cumulato, misurato in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo, è stato negativo. Inoltre, le prestazioni di rendita invariate della fondazione possono continuare a essere definite nettamente al di sopra della media.

¹Salvo indicazione contraria, tutte le delucidazioni sulla FPP valgono anche per la FPP-C.

Il 31 dicembre 2022, con circa il 107%, la fondazione presentava un grado di copertura ben al di sopra del 100%. L'eccedenza dovrebbe bastare a finanziare un moderato aumento della rendita. Perché occorre in primo luogo una riserva di fluttuazione di valore pari al valore obiettivo?

La presenza di un'adeguata riserva di fluttuazione di valore consente a una cassa pensioni di investire in classi d'investimento soggette a rischi che, in contropartita, fanno presagire rendimenti più elevati. Per compensare i contraccolpi che possono risultare da investimenti soggetti a rischio, le casse pensioni costituiscono riserve di fluttuazione di valore. In una prospettiva a lungo termine questi investimenti sono convenienti. Con investimenti a basso rischio, negli ultimi anni una cassa pensioni non ha praticamente realizzato alcun rendimento positivo. Affinché le rendite siano garantite durevolmente, attualmente è necessario un rendimento positivo di almeno l'1,5%. Pertanto, è anche nell'interesse delle beneficiarie e dei beneficiari di rendite che una cassa pensioni collochi in classi d'investimento soggette a rischio, come p.es. le azioni.

La riserva di fluttuazione di valore target del 18% calcolata da esperti in investimenti si basa sull'attuale strategia d'investimento che comprende il 34% di azioni (in parte coperte), il 23% di obbligazioni, il 26% di immobili, il 7,5% di investimenti infrastrutturali e il 9,5% di investimenti alternativi.

Quando ha avuto luogo l'ultimo aumento della rendita?

L'ultimo aumento parziale della rendita dell'1,5% è stato concesso nel 2013 alle beneficiarie e ai beneficiari di rendite con inizio del versamento della rendita compreso fra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2007, al fine di compensare il rincaro fino al 31 dicembre 2008. Le rendite delle persone che percepivano una rendita prima del 1° gennaio 2006 sono state aumentate dell'1,5% già nel 2009. Di conseguenza anche queste rendite sono state adeguate al rincaro fino al 31 dicembre 2008.

Qual è stato l'andamento del rincaro in Svizzera dall'ultimo innalzamento delle rendite?

Sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2021 è risultato un rincaro cumulato negativo dello 0,3%, per cui la perdita del potere d'acquisto delle rendite in corso è subentrata solo nel 2022. Tuttavia, con il 2,8%, è stata significativa.

Negli ultimi dieci anni le persone assicurate attive hanno beneficiato in parte di remunerazioni elevate e della distribuzione di fondi liberi. Cosa hanno ricevuto le beneficiarie e i beneficiari di rendite in questa fase?

Dal passaggio dal primato delle prestazioni al primato dei contributi all'inizio del 2011 le prestazioni di vecchiaia dipendono dal processo di risparmio e, pertanto, in misura sostanziale anche dalla remunerazione degli averi. La media dei tassi d'interesse ordinari validi da allora fino alla fine del 2022 è stata del 2,5%. Prima della fusione delle istituzioni di previdenza del Servizio interno e del Servizio esterno al 1° gennaio 2016, allo scopo di allineare la situazione finanziaria delle fondazioni del Servizio interno, sono stati distribuiti mezzi liberi sotto forma di un tasso d'interesse supplementare del 4,25% (cassa di base) e dello 0,75% (cassa complementare). Per la ripartizione dei mezzi liberi si è tenuto conto anche delle beneficiarie e dei beneficiari di rendite di allora della fondazione del Servizio interno (cassa di base) che nell'aprile 2015 hanno percepito una tredicesima rendita mensile.

Grazie alla remunerazione ricevuta, le persone assicurate attive non hanno beneficiato, in misura nettamente maggiore, dei risultati d'investimento realizzati?

A prima vista può sembrare così. Occorre, tuttavia, tener presente che nella valutazione di una rendita di vecchiaia vitalizia nel calcolo trova applicazione una componente d'interesse (il cosiddetto tasso d'interesse tecnico). Questo tasso d'interesse deve essere accreditato ogni anno ai capitali delle beneficiarie e dei beneficiari di rendite, indipendentemente dal fatto che gli investimenti dell'istituzione di previdenza conseguano o meno tale rendimento. Negli anni 2012-2015 il tasso d'interesse tecnico è stato del 2,75%, negli anni 2016-2018 del 2,0% e dal 2019 il tasso si attesta all'1,5%. La riduzione dei tassi d'interesse tecnici rispecchia le aspettative di rendimento in calo sui mercati finanziari, influenzate principalmente dal livello dei tassi d'interesse molto basso, a volte negativo. Ogni riduzione del tasso d'interesse tecnico ha reso necessario aumentare i capitali delle beneficiarie e dei beneficiari di rendite al momento della riduzione per entrambe le fondazioni – ossia FPP e FPP-C – (di 45,1 milioni nel 2016 e di circa 30,9 milioni nel 2019). Questi rafforzamenti sono stati finanziati, da un lato, dai risultati d'investimento riducendo, così, l'assegnazione dei rendimenti alle persone assicurate attive; d'altro canto, nel 2016 il datore di lavoro ha contribuito in misura determinante al loro finanziamento attraverso un versamento facoltativo pari a 43 milioni di franchi.

La remunerazione concessa alle persone assicurate attive sui loro averi di vecchiaia sembra appropriata in questo contesto, tanto più che, a differenza delle persone assicurate attive, le beneficiarie e i beneficiari di rendite non sostengono alcun rischio in relazione a risultati d'investimento negativi o misure di risanamento in caso di copertura insufficiente.

03.02.2023